

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE



COMANDO DEL CORPO FORESTALE
IL DIRIGENTE GENERALE
VIA UGO LA MALFA, 87/89 - PALERMO

Palermo, li 1 marzo 2023

Risposta a nota prot

del

Prot. n° 17950

OGGETTO: Regolamento per l'accesso del pubblico presso gli uffici centrali e periferici del Comando.

Ai Dirigenti responsabili delle Aree, dei
Servizi e degli Staff del Comando
Loro sedi

Ai Dirigenti responsabili degli
Ispettorati Rip.li delle Foreste
Loro sedi

E, p.c. All'On.le Assessore del Territorio e dell'Ambiente
Ufficio di diretta collaborazione
Palermo

In riferimento all'art. 18 del D.A. dell'Assessorato delle Funzione Pubblica del 15 dicembre 2011 "Atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in osservanza degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009" pubblicato sulla GURS n. 54 del 30.12.2011 e alla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale", con la presente si impartiscono le disposizioni in ordine alle modalità di ricevimento del pubblico presso le sedi di questo Comando e negli Uffici provinciali nelle rispettive sedi. Si premette che è da considerare "pubblico" chiunque si rechi presso gli Uffici di questa Amministrazione per la trattazione di affari di natura personale indipendentemente dall'essere dipendente o meno dell'Amministrazione regionale.

Finalità - Il presente regolamento di disciplina dell'accesso preordinato alla riduzione dei rischi derivanti dall'ingresso di soggetti non autorizzati, per tutelare la sicurezza delle persone, degli edifici, delle attrezzature e dei dati, oltre che per garantire una migliore organizzazione del lavoro.

Rispetto orari di apertura - L'accesso e la permanenza delle strutture devono essere consentiti, esclusivamente, negli orari di apertura delle stesse. Al di fuori degli orari di apertura, l'accesso e la permanenza all'interno dei locali sono consentiti solo previa espressa autorizzazione.

Addetti alla portineria - Gli operatori per l'accoglienza, addetti alla portineria, effettuano i controlli necessari per garantire il rispetto del regolamento relativo all'accesso ed all'identificazione, adottati secondo le presenti linee guida.

Accesso, identificazione e rilascio badge - L'accesso dei dipendenti è garantito attraverso:

- a) il riconoscimento personale;
- b) il badge nominativo o temporaneo, tenuto in modo visibile dal titolare.

L'accesso dei visitatori è garantito dagli addetti al servizio di portineria attraverso:

- a) il riconoscimento personale;
- b) l'identificazione, mediante un documento di riconoscimento.

Tutti i dispositivi-badge di cui al presente regolamento sono personali e non cedibili a soggetti terzi. Qualora l'accesso sia motivato dall'esigenza di conferire con gli organi politici o col personale amministrativo, deve esserne verificata telefonicamente la presenza e la disponibilità. L'ingresso è consentito previo rilascio di un **badge temporaneo**, rilasciato dagli operatori per l'accoglienza addetti alla portineria, che deve essere appuntato dal visitatore in modo visibile e restituito a fine visita.

Registrazione dei soggetti - In apposito registro, cartaceo o informatizzato, sono annotati i nominativi dei visitatori, gli orari di ingresso ed uscita ed il numero di badge temporaneo consegnato. L'accesso e la registrazione di autorità, inclusi i parlamentari, i presidenti delle province, i sindaci, i presidenti di enti pubblici e agenzie regionali, è consentito previo rilascio di un badge non nominativo riferito alla carica. Tali badge sono custoditi in portineria e consegnati in occasione dell'accesso. Ai Parlamentari europei, nazionali e regionali l'accesso per l'esercizio dei poteri ispettivi è sempre concesso dietro esibizione di documento di identificazione nelle funzioni o conoscenza personale. Nel caso di appartenenti a forze di Polizia, gli stessi dovranno essere identificati e la loro presenza registrata sempre sul registro degli accessi o software non trattenendo il tesserino e senza realizzare copia fotostatica dello stesso.

Per i giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi accreditati dalle testate di riferimento, l'accesso è consentito a mezzo di un badge non nominativo che indica la testata di riferimento. La consegna del badge, la verifica dell'identità e la registrazione dei nominativi sono effettuate con le modalità di cui sopra.

Ciò premesso, si dispone che il pubblico **si riceva nei giorni di martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.**

Sono ammesse eccezioni dietro comunicazione preventiva di assenso da parte del dirigente della struttura interessata. Per motivi eccezionali può essere consentita la comunicazione citofonica dell'interessato con il dirigente competente il quale dovrà permettere l'accesso richiestogli per tale via.

La presente dovrà essere affissa presso l'ingresso in vista all'utenza.

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
GIUSEPPE BATTAGLIA